

Agenzie di viaggio e tour operator. Prorogato il termine per la presentazione delle richieste per i contributi. Presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 dell'Avviso pubblico prot. n. 14406 del 31 luglio 2023 – come modificato dall'Avviso pubblico del 14 settembre 2023, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406, che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331» – si comunica la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Si ricorda che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di acquisizione delle stesse.

Al via la cessione del tax credit locazioni commerciali anche per i casi introdotti dal decreto-legge Sostegni-bis. Adeguati il modello e la procedura web di trasmissione delle comunicazioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2021/228685 del 7 settembre 2021 è stata approvata la nuova versione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, allo scopo di consentire l'invio dei dati relativa a crediti per canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione. In pratica, nel quadro "TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO", punto n. 2, all'elenco delle tipologie dei contratti è stata aggiunta la seguente voce: "F – Atto o contratto da registrare in caso d'uso". Il nuovo modello di comunicazione è utilizzabili a decorrere dal 9 settembre 2021. Inoltre, dalla medesima data, è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, disposta dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito

L'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020. Tanto premesso, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al citato provvedimento del 14 dicembre 2020.

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L'Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluyendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente. Quanto, all'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", mentre al momento dell'incasso

va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che arrivano con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019.